

Decreto Dirigenziale n. 110 del 15/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO CARMIGNANO CON IL METANODOTTO MELIZZANO - MADDALONI, IN COMUNE DI MADDALONI. DITTA: SOC. SNAM RETE GAS S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE in attuazione dell'art. 86 del DIgs 112/98 e del DPCM 12/10/2000, a partire dal 01.01.2002 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei rispettivi territori;
- CHE nell'ambito di una revisione delle pratiche giacenti presso Settore è stato verificato che l' Attraversamento del Fosso Carmignano con il Metanodotto "Melizzano - Maddaloni" in Comune di Maddaloni (CE) risultava privo del provvedimento finale di Concessione;
- CHE tra gli atti del Settore, ivi trasmessi nel novembre 2001 dall'Agenzia del Demanio, risultava uno schema di decreto firmato dal Dirigente del Settore pro tempore del Genio Civile di Caserta risalente presumibilmente all'anno 1997, attesa la datazione degli altri documenti presenti;
- CHE con nota prot. 54622 del 21/01/2010 fu chiesto alla soc. Snam Rete Gas di fornire copia del Decreto di Concessione eventualmente in loro possesso;
- CHE in data 14/07/2010, prot. 603284, la soc. Snam Rete Gas rispose in modo negativo trasmettendo copia degli atti in loro possesso che attestavano come nell'anno 1997 la Società si fosse attivata per chiedere la dovuta autorizzazione;
- CHE con nota acquisita al Settore Genio Civile di Caserta con prot. 0458866 del 14/06/2012, la società SNAM Rete Gas s.p.a., . con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 (Cod. Fisc. e P. Iva n°10238291008 R.E.A. Milano n°1964271), con gli uffici in Napoli alla Via G. Ferraris n°40/f ha chiesto la voltura i n suo favore di tutte le Concessioni in essere in capo alla soc. SNAM Rete Gas s.p.a., . con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 (Cod. Fisc. e P. Iva n°13271390158 R.E.A. Milano n°1633443) a far data dallo 01/01/2012.

CONSIDERATO:

- CHE risulta necessario formalizzare la Concessione con Decreto Dirigenziale;
- CHE la data di decorrenza può intendersi 01/01/1997;
- CHE come comunicato nella nota prot. 0458866 del 14/06/2012, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società, tenutasi in data 05/01/2012 ha deliberato il cambio di denominazione sociale a far data dallo 01/01/2012 da Snam Rete Gas s.p.a. (Cod. Fisc. e P. Iva n°13271390158 R.E.A. Milano n°1633443) in soc. Snam s.p.a.;
- CHE contestualmente l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato il conferimento del ramo d'azienda "Trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas" in favore di soc. Snam Trasporto s.p.a.;

- CHE la soc. Snam Trasporto s.p.a., a far data dallo 01/01/2012 ha assunto il nome di soc. Snam Rete Gas s.p.a. (Cod. Fisc. e P. Iva n°10238291008 R.E.A. Milano n°1964271) subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dalla società conferente e relativi al ramo d'azienda conferito:
- CHE la Concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite dal R.D. 13/02/1933 n. 215 art. 100 e della circolare n³ del 12/03/1937 del Provveditora to Generale Ministero delle Finanze, la quale stabilisce che le concessioni e le autorizzazioni di beni demaniali sono a tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore ad anni 19 (diciannove), salvo rinnovo;

```
VISTA la legge 20.03.1865 n. 2248 alleg. F sui LL.PP.;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523;
VISTO il R.D. 08.05.1904 n. 368;
VISTO il R.D. 09.12.1937 n. 2669;
VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775;
VISTI i DD.P.R. n. 8 e Il del 15.01.1972;
VISTO l'art. 89 D.P.R. 24.07.1997 n.616;
VISTO L.R. 27.10.1978 n.47;
VISTO il Dl.gs.112/98 art.86;
VISTA la Circolare n.5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;
VISTA la Delibera di G.R. n.3466 del 03.06.2000;
VISTA la Delibera di G.R. n.5154 del 20.10.2000;
VISTA la Delibera di G.R. n.5784 del 28.11.2000;
VISTO la L.R. 29/12/2005 n. 24;
VISTO il D.G.R. n. 1147/2005;
```

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 Unità Operativa 01 (Opere idrauliche e Demanio idrico) nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti in precedenza richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

- Che tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.
- Di concedere alla soc. SNAM Rete Gas s.p.a., . con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara, 7 (Cod. Fisc. e P. Iva n°10238291008 R.E.A. Milano n°1964271), l'attraversamento del Fosso del Carmignano in Comune di Maddaloni con il Metanodotto "Melizzano Maddaloni";
- Di fissare la scadenza della Concessione allo 01/01/2016.

La Concessione e l'autorizzazione di cui ai punti che precedono sono rilasciate alle seguenti condizioni:

Articolo 1°

La Concessione è disciplinata dalle condizioni stabilite nella circolare n° 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale Ministero delle Finanze e dalla Legge Regionale n°24 del 29/12/2005; la durata della concessione è stabilita in **anni 19** (diciannove) .

La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario.

Articolo 3°

La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati; con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

Articolo 4°

La ditta concessionaria è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti e regolamenti, comprese quelle contenute nel T.U. 1775/1933, del R.D. n. 523/1904, del R.D. n. 368/1904.

Articolo 5°

E' fatto obbligo al concessionario di consentire, a semplice richiesta, l'ispezione dell'area da parte dei funzionari del Genio Civile e degli altri Enti o Amministrazioni competenti in materia di opere idrauliche e assetto del territorio nonché agli organi dello Stato.

Articolo 6°

Il concessionario è obbligato alla manutenzione dell'opera ed a vigilare affinché la stessa venga utilizzata nei limiti e nei termini per cui è stata autorizzata.

Articolo 7°

Il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero, direttamente o indirettamente, derivare dall'uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio.

Articolo 8°

La presente concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti demaniali e dei terzi;

Articolo 9°

Il Concessionario pagherà all'Amministrazione Regionale, un canone annuo che a partire dall'anno 2012 è di € 167,13 (Euro centosessantasette/13), che sarà aggiornato con cadenza annuale sulla base degli indici ISTAT. Per gli anni successivi al primo è fatto obbligo al concessionario di versare il canone, anticipatamente, entro il 28 febbraio, con versamento sul **C/C postale n° 21965181** intestato alla Regione Campania Servizio di Tesoreria Napoli, codice tributo 1520 (canone annuo per attraversamento) Area 15 Settore 08, trasmettendo, entro i successivi trenta giorni al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta l'Attestazione di avvenuto versamento.

Articolo 10°

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente ed in qualunque momento, la concessione qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità ed in ogni caso quando si presentano ragioni di pubblico interesse secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i.. Il Concessionario non potrà pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, nel caso in cui la concessione si risolva prima della data di scadenza. Con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

Articolo 11°

La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, per mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e10 e qualora

dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione. E' possibile il rinnovo della concessione, se non vi ostino ragioni di pubblico interesse a condizione che il concessionario produca, almeno un anno prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania – Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Articolo 12°

E' fatto obbligo al concessionario di registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso l'Ufficio delle Entrate competente per territorio, e di trasmettere successivamente un originale bollato al Settore del Genio Civile di Caserta con la attestazione di registrazione avvenuta.

Articolo 13°

Il presente Decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti e Funzionari dello Stato e della Regione Campania.

Il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, è inviato:

- Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B. U. R. C;
- Agenzia del Demanio Filiale di Napoli per opportuna conoscenza.
- All'A. G. C. Lavori Pubblici della Regione Campania per opportuna conoscenza.
- Al Comune di Maddaloni(CE) per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Delegato

Ing. Nicola Di Benedetto